STUDIO NICCOLI – DRAGO & PATNERS
VIA TITO MINNITI 22
VIALE RISORGIMENTO 14
72100 BRINDISI
Tel. 0831 517660 0831 413290 Fax elettronico 0831 1815084 Fax digitale 0831 517660
Email - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it
Web- studioniccolidrago.com

1

NUOVI TERMINI PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Con la definitiva approvazione della Legge di conversione del Decreto Fiscale (D.L. 193/2016 – si attende la pubblicazione in GU) le persone fisiche hanno la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa "a favore" entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa a "sfavore".

Di conseguenza, viene previsto un maggior termine per correggere a favore del contribuente una dichiarazione integrativa. La disposizione normativa non detta precisi limiti temporali di applicazione e pertanto si ritiene applicabile anche per i periodi d'imposta precedenti al 2015.

OSSERVA

In termini pratici questo significa che si potrà rimettere mano alle dichiarazione antecedenti al periodo d'imposta 2015 per correggere errori o omissioni a favore del contribuente.

Per correggere le "vecchie" dichiarazioni, i termini da rispettare sono i seguenti:

I TERMINI PER INTEGRARE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE LE DICHIARAZIONI	
UNICO 2012	31.12.2016
UNICO 2013	31.12.2017
UNICO 2014	31.12.2018
UNICO 2015	31.12.2019

Per ciò che attiene le modalità di utilizzo del credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore, queste saranno identiche sia nel caso di IVA che di imposte sui redditi, IRAP e i sostituti d'imposta.

Si distingue a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata:

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro il termine di decadenza del potere di accertamento;
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo.

STUDIO NICCOLI – DRAGO & PATNERS
VIA TITO MINNITI 22
VIALE RISORGIMENTO 14
72100 BRINDISI
Tel. 0831 517660 0831 413290 Fax elettronico 0831 1815084 Fax digitale 0831 517660
Email - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it
Web- studioniccolidrago.com

Nel primo caso, caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito emergente dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nel secondo caso, si applicheranno le regole ordinarie, compatibilmente con quanto da noi sostenuto.

ESEMPIO 1

Se presento la dichiarazione integrativa del Modello UNICO 2013 entro il 31.12.2016, l'eventuale credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta 2017.

ESEMPIO 2

Presento la dichiarazione integrativa del Modello UNICO 2013 entro il 31.12.2016 ed emerge un credito IVA di euro 5.000,00. Il maggior credito IVA potrà essere utilizzato per pagare l'IVA dovuta in riferimento a gennaio 2017 o per pagare gli acconti del periodo d'imposta 2017.

Non dovrebbe invece possibile utilizzare il credito per pagare il saldo del 2016.